

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema normativo è stato predisposto ai sensi della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, "Legge comunitaria 2007" che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per introdurre nell'ordinamento nazionale la disciplina sanzionatoria da applicarsi in caso di violazione di norme comunitarie.

Nel caso di specie, si tratta del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo, che il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno emanato allo scopo di garantire che tutti i passeggeri possano beneficiare allo stesso modo delle opportunità offerte dalla creazione di un mercato unico dei servizi nel trasporto aereo, nel contesto delle politiche di «non discriminazione», fondate sul principio generale sancito espressamente nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, sulla base dell'articolo 13 del Trattato CE, che consente alla Comunità europea di combattere le discriminazioni fondate tra l'altro sugli handicap.

In tale ottica, la norma comunitaria in esame è basata sui seguenti principi fondamentali:

- ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta non può essere rifiutato il trasporto, tranne nei casi in cui è necessario negare l'imbarco per ragioni di sicurezza o per inadeguatezza dell'aeromobile;
- il servizio di assistenza offerto deve essere di elevata qualità nel corso di tutto il viaggio e, ovviamente, gratuito;
- il regime sanzionatorio previsto in caso di mancato rispetto del regolamento deve essere efficace e dissuasivo.

E' prevista, pertanto, una serie di obblighi in capo a tutte le organizzazioni del trasporto aereo finalizzata a:



- assicurare il rispetto delle norme di qualità dei servizi stabilite con l'articolo 9 del Regolamento;
- garantire che il gestore aeroportuale rispetti in maniera coerente le disposizioni dell'articolo 8 del Regolamento, in modo da evitare concorrenza sleale;

p.cardillo07/11/08

- adottare misure volte al rispetto dei diritti dei passeggeri disabili e con mobilità ridotta, provvedendo, in particolare, alla gestione dei reclami, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni.

Lo schema del decreto consta di 10 articoli che qui di seguito si illustrano:

Art. 1 (Oggetto):

Definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni volte a sanzionare i comportamenti che si pongono in contrasto con la disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

Art. 2 (Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni):

L'articolo individua nell'ENAC, già designato organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento ai sensi del decreto ministeriale del 24 luglio 2007, n. 107/T, l'organismo deputato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni comunitarie nonché ad irrogare le sanzioni previste nello schema normativo, in aderenza all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente medesimo.



Art. 3 (Negata prenotazione)

L'articolo 3, lettera *a)* del Regolamento prevede che un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non possono rifiutare la prenotazione di un passeggero, a causa della sua situazione di disabilità o della sua ridotta mobilità, salvo che per motivi di sicurezza, previsti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale o per gli obiettivi ostacoli costituiti dalle dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni.

Pertanto, in caso di rifiuto della prenotazione, al di fuori delle due fattispecie prospettate, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Art. 4 (Negato imbarco)

L'articolo 3, lettera *b)* del Regolamento prevede che un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non possono rifiutare di imbarcare un passeggero, a causa della sua situazione di disabilità o della sua ridotta mobilità, salvo che per motivi di sicurezza, previsti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale o per gli obiettivi ostacoli costituiti dalle dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni.

Pertanto, il rifiuto d'imbarco al di fuori delle due deroghe previste, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro trentamila ad euro centocinquantamila.

L'articolo 4 del Regolamento in parola prevede, altresì, che in caso di rifiuto dell'imbarco per le motivazioni sopra esposte, è riconosciuto il diritto al



rimborso o ad un volo alternativo, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 261/2004.

In caso di disapplicazione della previsione normativa citata, è irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa da euro ventimila ad euro centomila.

Art. 5 (Obbligo di informazione):

La disposizione prevede una serie di obblighi informativi in capo al vettore, ad un suo agente o all'operatore turistico a favore dei passeggeri in ordine:

- alle norme di sicurezza applicate al trasporto di passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta;
- alle cause delle restrizioni applicate nel trasporto dei passeggeri o dei dispositivi di mobilità.

Viene fissata, altresì, una puntuale e stringente tempistica dei predetti obblighi informativi a cui sono tenuti gli operatori di settore.

La disapplicazione delle previsioni normative citate comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquemila ad euro venticinquemila.

Art. 6 (Mancata assistenza da parte del gestore):

L'articolo 7 del Regolamento prevede in capo al gestore aeroportuale l'obbligo di assistenza ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

Nell'allegato 1 al presente schema normativo sono elencate dettagliatamente le iniziative che il gestore deve assumere per fornire adeguata assistenza.



La disapplicazione delle previsioni normative citate comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Art. 7 (Mancata assistenza da parte dei vettori aerei):

L'articolo 10 del Regolamento prevede in capo al vettore l'obbligo di assistenza ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

Nell'allegato 2 al presente schema normativo sono elencate dettagliatamente le iniziative che il vettore deve assumere per fornire adeguata assistenza.

La disapplicazione delle previsioni normative citate comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Art. 8 (Aggiornamento degli importi delle sanzioni):

A far data dal 1 gennaio 2011, è prevista l'emanazione di un decreto interministeriale (economia e finanze/giustizia/infrastrutture e trasporti) per l'aggiornamento dell'importo delle sanzioni in linea con l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT.

Art. 9 (Istituzione fondo speciale):

Al fine di promuovere iniziative e campagne d'informazione per favorire l'utilizzo del trasporto aereo da parte delle persone con disabilità e con



mobilità ridotta è prevista l'istituzione di un fondo speciale da finanziarsi con le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente provvedimento.

Art. 10 (Disposizioni finali):

L'articolo reca la clausola d'invarianza finanziaria, in quanto l'attività sanzionatoria che l'Enac è chiamato a svolgere rientra fra i compiti istituzionali previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.





*Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Ufficio Legislativo*

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

Il presente schema normativo, recante il regime sanzionatorio afferente alle violazioni del Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, è stato predisposto in aderenza alla legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, "Legge comunitaria 2007" .

a) analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte su leggi e regolamenti vigenti; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:

E' attualmente in vigore il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento UE n. 2004/261/CE dell'11 febbraio 2004, che disciplina, in materia di trasporto aereo, imbarco, cancellazione del volo e ritardi nella partenza. Con l'emanazione del provvedimento in esame si va a disciplinare la stessa materia con riguardo ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

b) analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Legislativo

Il provvedimento introduce nell'ordinamento nazionale il regime sanzionatorio da applicarsi per la violazione di un regolamento comunitario.

- c) analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

In ragione della materia trattata, non si ravvisano profili di competenza regionale

2) Elementi di drafting e di linguaggio normativo

Sono state rispettate le convenzioni e le regole in materia.

- a) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Verifica dell'esistenza di progetti di legge e di giurisprudenza costituzionale in materia





*Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Ufficio Legislativo*

Non risultano attualmente in Parlamento altri progetti di legge in materia.



Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari

Destinatari del provvedimento sono i vettori aerei, i gestori aeroportuali e gli operatori turistici, che devono attenersi alla disciplina dettata dal Regolamento 1107/2006 al fine di rimuovere tutti gli ostacoli che possono frapporsi all'utilizzo del trasporto aereo da parte degli utenti con disabilità o a mobilità ridotta.

La ratio dell'intervento

Introdurre nell'ordinamento nazionale il regime sanzionatorio per le violazioni del Regolamento in esame.

Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi

Lo schema normativo in esame, introducendo nell'ordinamento interno il regime sanzionatorio per le violazioni del Regolamento 1107/2006, mira a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone con disabilità o a mobilità ridotta al fine della fruizione del mezzo aereo in condizioni di parità e di non discriminazione con tutti gli altri utenti. Al riguardo, si evidenzia che il Regolamento è entrato in vigore da luglio dell'anno in corso, pertanto, l'emanazione della disciplina sanzionatoria rappresenta la giusta conclusione dell'azione normativa intrapresa.

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

I compiti che l'Enac è chiamato a svolgere, infatti, rientrano fra le competenze già normativamente attribuite all'ente.

